

ACCESSO DEL PADRE DI UNA STUDENTESSA RESPINTA AGLI ESAMI DI RIPARAZIONE DI SETTEMBRE E NON AMMESSA ALLA CLASSE SUCCESSIVA AGLI ATTI INERENTI LA PROVA DI MATEMATICA SOSTENUTA, NELL'ESAME DI SETTEMBRE, DA UN'ALTRA ALUNNA PROMOSSA NELLA STESSA SESSIONE.

Al Liceo scientifico statale "....."

PEC:

OGGETTO: Accesso agli atti della studentessa presentata dal padre della studentessa

E' pervenuta a questa Commissione una richiesta di parere da parte della Dirigente del Liceo Scientifico di, in relazione alla vicenda di seguito esposta.

Il padre di una alunna, respinta agli esami di riparazione di settembre e non ammessa alla classe successiva, ha chiesto di accedere alla prova di matematica sostenuta, nell'esame di settembre, da un'altra alunna promossa nella stessa sessione.

La Dirigente precisa che i genitori della studentessa, cui il compito richiesto in ostensione si riferisce, hanno presentato opposizione alla richiesta di accesso.

La Dirigente, pur ritenendo difettare un interesse ad accedere in capo al richiedente, ha ritenuto di richiedere il parere della Commissione in merito, sospendendo la procedura di accesso.

Sulla richiesta di parere così formulata la Commissione osserva che il richiedente non può dirsi portatore di un interesse differenziato all'accesso *de quo*, posta la assoluta estraneità dello stesso – e della propria figlia - rispetto alla documentazione richiesta in ostensione.

L'art. 22 lett. b) della Legge 241/90 definisce infatti "interessato" il soggetto che abbia un interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto.

Nel caso di specie, oltre alla carenza dell'interesse qualificato all'accesso, deve dirsi insussistente anche il nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta e la situazione giuridica che si intende far valere, previsto a pena di inammissibilità dalla predetta norma.

Non si tratta, infatti, di una procedura concorsuale o selettiva nell'ambito della quale le studentesse sono poste in una posizione di competizione che consentirebbe la comparazione delle relative valutazioni individuali.

Per le suesposte argomentazioni la Commissione ritiene non sussistente il diritto del richiedente all'accesso richiesto.

Per completezza di informazione la Commissione precisa, a vantaggio della amministrazione, che non è possibile sospendere, in attesa del parere della scrivente, il procedimento di accesso i cui termini continuano a decorrere.

In tale senso è il parere della Commissione.

(Parere reso dalla Commissione per l'accesso nella seduta del 20 novembre 2019)